



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

PROCEDURA TELEMATICA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER AFFIDAMENTO:

- PARTE A SERVIZIO PER LA PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE O PRIVATE AD USO PUBBLICO**
- PARTE B SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI, AVVISI E FOTOGRAFIE SU IMPIANTI PUBBLICITARI DEL COMUNE DI OZZERO**
- PARTE C SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI OZZERO**

-1 aprile 2016 – 31 dicembre 2016-
-CIG Z8F182CDC4-

BOZZA

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE

DEL RISCHIO INTERFERENZE

(art. 26, comma 3, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

Art. 1 – PREMESSE

Il presente documento di valutazione contiene le principali prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: ***“il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”***.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- a) Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio.

Art. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2.1 - DLgs 09/04/2008 n. 81, art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 2.2 – D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

La valutazione di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

1. Il documento di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
2. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

Art. 2.3 -DLgs 09/04/2008 n. 81, art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'[articolo 41](#).
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
4. Il documento di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), e quello di cui all'[articolo 26, comma 3](#), devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
 - a) aziende di cui all'[articolo 31, comma 6](#), lettere a), b), c), d), f) e g);

**COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-**

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

- b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
- c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.

Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Scheda Committente

DATORE DI LAVORO / COMMITTENTE		
DATI RELATIVI		
Indicazione e ruolo	Nominativo	Recapito ed indirizzo
Datore di lavoro/Committente	Comune di Ozzero	Piazza Vittorio Veneto n. 2 , Ozzero
Struttura Richiedente		
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Geom. Roberto Barrella	Responsabile Area tecnica del Comune di Ozzero - Piazza V. Veneto n. 2 - Ozzero
Responsabile del S.P.P. (art.32 D.Lgs. 09/04/2008 n. 81)	Dott.	Servizio di Prevenzione e Protezione c/o Ufficio Personale Piazza V. Veneto n. 2 - Ozzero 02-9400401
Medico Competente (art.25 D.Lgs. 09/04/2008 n. 81)	Dott.	

Scheda Appaltatore

IMPRESA APPALTATRICE / LAVORATORE AUTONOMO	
DATI RELATIVI	
Ragione sociale	

5

PROCEDURA TELEMATICA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER AFFIDAMENTO:

PARTE A: servizio per la pulizia e spezzamento delle strade e aree pubbliche o private di uso pubblico

PARTE B: servizio di affissione manifesti, avvisi e fotografie su impianti pubblicitari del Comune di Ozzero

PARTE C: servizio di manutenzione ordinaria immobili di proprietà del Comune di Ozzero

-1 aprile 2016 – 31 dicembre 2016-

Elaborato n. 3: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZE

**COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-****Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153**

Indirizzo		
Datore di lavoro	nominativo	Indirizzo sede – rec. telefonico
Responsabile del S.P.P.		
Medico Competente		
Rappresentante dell'Impresa presso la sede di svolgimento del lavoro		

Art. 4 – FINALITÀ

Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008. Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento del servizio e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro.

Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice già in fase di appalto dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata a operare la ditta appaltatrice nell'espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

Art. 5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

I lavori affidati in appalto consistono nelle seguenti attività (meglio specificate nel capitolato allegato al bando):

PARTE A: servizio per la pulizia e spezzamento delle strade e aree pubbliche o private di uso pubblico:

- Servizio di pulizia suolo pubblico mediante spazzamento a mano
- Svuotamento cestini
- Diserbo dei cordoli e dei marciapiedi
- Pulizia aree mercato sagre, manifestazioni e aree feste
- Raccolta foglie
- Asportazione dei rifiuti di griglia nelle rogge
- Interventi a seguito di cause atmosferiche o accidentali

PARTE B: servizio di affissione manifesti, avvisi e fotografie su impianti pubblicitari del Comune di Ozzero:

- Affissione di manifesti
- Manutenzione ordinaria degli impianti
- Deaffissioni di manifesti abusivi
- In caso di condizioni atmosferiche proibitive
- Servizi vari ed occasionali



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

PARTE C: servizio di manutenzione ordinaria immobili di proprietà del Comune di Ozzero:

- Opere edili e lattonerie
- Opere stradali
- Impianti idrico sanitari e riscaldamento
- Opere da serramentista, da fabbro e da vetraio
- Impianti elettrici

Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il committente procederà a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

La ditta appaltatrice dovrà:

- fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto qui indicate, da allegare al contratto;
- produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente;
- redigere il “Verbale di riunione cooperazione e coordinamento - Sopralluogo congiunto” da sottoscrivere tra il rappresentante del Comune e il rappresentante della ditta Appaltatrice presso la sede di svolgimento del servizio.

Art. 7 - VALUTAZIONE INTERFERENZE

Per la definizione di interferenza che la norma (D.lgs. 81/2008) non prevede ci si può rifare alla determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che la definisce come un ***“contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.***

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice che ha comunque esaminato all’interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

Si ritiene pertanto di non esaminare nel presente documento i contatti tra l’impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente sul territorio comunale, dove l’appaltatrice andrà a svolgere il servizio, le cui caratteristiche non presentano particolarità specifiche, in quanto trattasi di rischi propri valutabili nel DVR.

Nell’ambito del presente appalto si considera la seguente interferenza:

- Accesso alle aree pertinenziali di alcune proprietà comunali per i lavori oggetto d’appalto.

Si elencano le proprietà comunali all’interno delle cui aree pertinenziali si potrà accedere per l’esecuzione del servizio e dove sono o potrebbero essere presenti altri lavoratori:

- ✓ piazzale sede uffici comunali;
- ✓ sede uffici comunali;
- ✓ scuole;
- ✓ alloggi comunali –parti condominiali-;
- ✓ cimitero;
- ✓ strade interne centro abitato;



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

Art. 8 - ATTIVITA' A RISCHIO

Relativamente all'interferenza di cui al punto precedente, si tratta di interferenza generata dal dover accedere alle aree pertinenziali del Committente per effettuare le lavorazioni descritte al precedente articolo 5 contemporaneamente alla presenza di personale comunale e/o scolastico.

Art. 9 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO

Per l'interferenza sopra richiamata i rischi individuati consistono:

PARTE A: servizio per la pulizia e spezzamento delle strade e aree pubbliche o private di uso pubblico:

- Servizio di pulizia suolo pubblico mediante spezzamento a mano
- Svuotamento cestini
- Diserbo dei cordoli e dei marciapiedi
- Pulizia aree mercato sagre, manifestazioni e aree feste
- Raccolta foglie
- Asportazione dei rifiuti di griglia nelle rogge
- Interventi a seguito di cause atmosferiche o accidentali

nella possibilità di urto tra autoveicoli dei due soggetti o di schiacciamento di persone eventualmente transiti a piedi.

PARTE B: servizio di affissione manifesti, avvisi e fotografie su impianti pubblicitari del Comune di Ozzero:

- Affissione di manifesti
- Manutenzione ordinaria degli impianti
- Deaffissioni di manifesti abusivi
- In caso di condizioni atmosferiche proibitive
- Servizi vari ed occasionali

nella possibilità di urto tra autoveicoli dei due soggetti o di schiacciamento di persone eventualmente transiti a piedi.

PARTE C: servizio di manutenzione ordinaria immobili di proprietà del Comune di Ozzero:

- Opere edili e lattonerie
- Opere stradali
- Impianti idrico sanitari e riscaldamento
- Opere da serramentista, da fabbro e da vetraio
- Impianti elettrici

nella possibilità della presenza dei seguenti rischi generici che sommariamente possono essere presenti nei siti:

- ✓ presenza di impianti elettrici BT, MT (in particolare trasformatori, quadri elettrici, cavi, linee aeree, motori e dispositivi elettrici in genere), da considerarsi sempre in tensione.
- ✓ presenza di tubazioni e recipienti contenenti fluidi caldi e/o in pressione (acqua, aria compressa, metano, ossigeno, fumi, ecc.).
- ✓ presenza di impianti tecnologici (rete idrica, rete fognaria, impianto elettrico, impianto termico, rete gas) di cui non sono individuabili le distribuzioni non a vista.
- ✓ presenza di tubazioni e apparecchiature poste ad altezza ridotta e/o sporgenti.
- ✓ possibile presenza di accessi difficoltosi e in alcuni casi sprovvisti di protezione contro le cadute dall'alto e/o in condizioni di scarsa illuminazione.
- ✓ possibile presenza in alcune zone di lavoro di pavimentazione bagnata e/o scivolosa.



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

- ✓ presenza di organi meccanici in movimento o fermi, con possibilità di avvio automatico non segnalato.
- ✓ presenza di servomotori di azionamento di serramenti, sbarre, serrande, valvole con i relativi rinvii meccanici, in servizio, suscettibili di entrare in moto in qualsiasi momento.
- ✓ presenza di porte, portoni e sbarre ad apertura automatica a distanza senza necessariamente poter visualizzare che la zona di movimentazione sia libera.
- ✓ possibile presenza di finestre apribili a sporgere verso l'esterno e porte anche cieche apribili verso l'esterno.
- ✓ presenza di Impianti automatici di estinzione incendi, presenti in alcune aree.
- ✓ tubazioni con fluidi in pressione e/o in temperatura e linee elettriche in tensione nel sottosuolo.
- ✓ rischi biologici per i fluidi e i materiali contenuti (acque reflue sanitarie) in alcune parti di impianto.
- ✓ possibile presenza di sostanze aggressive e tossiche e di vapori asfissianti e tossici in alcune zone dei siti (es. magazzini).
- ✓ possibile presenza di polveri, incombusti, fibre di vetro e fibre ceramiche.
- ✓ movimentazioni di materiali che espongono a rischi di caduta materiali dall'alto, in alcune zone (es. magazzini, aree di cantiere, ecc.)
- ✓ rischi per il personale di scivolamento ed inciampo.
- ✓ possibile presenza di sostanze infiammabili e combustibili con pericolo di incendio e di esplosione.
- ✓ zone con rischio d'esplosione, in particolare:
 - impianti di produzione del calore alimentati a gas metano e relativa rete di adduzione (le tubazioni di distribuzione del metano sono colorate in giallo, contrassegnate da apposita segnaletica e dotate di organi di intercettazione di sicurezza);
 - locali batterie.
- ✓ situazioni microclimatiche critiche (per temperatura, polvere, fumi, umidità o altro) in cui potrebbe venirsi a trovare il personale dell'Appaltatore.
- ✓ condizioni climatiche avverse, per le lavorazioni all'esterno.
- ✓ rischio vibrazioni: non si rilevano esposizioni significative.
- ✓ rischio chimico: non si rilevano esposizioni significative.
- ✓ rischi legati ai lavori in quota. Per l'accesso ad alcune zone sono presenti:
 - scala fissa con gabbia: scala a pioli, di altezza superiore a 5 m, fissata a struttura portante e dotata di gabbia metallica di protezione, a partire da 2.5 m dal piano di calpestio, tale da evitare la caduta accidentale verso l'esterno, utilizzata per raggiungimento postazione di lavoro in ambiente industriale o in esterno (impianti, luoghi di lavoro in quota o in sotterranei);
 - scala fissa senza gabbia: scala a pioli, di altezza inferiore a 5 m, fissata a struttura portante, utilizzata per raggiungimento postazione di lavoro interrata (locali centrali, cabine elettriche, pozzetti di ispezione, camerette, botole), o per raggiungimento postazione di lavoro in ambiente industriale o in esterno (luoghi di lavoro in quota).
- ✓ rischi legati al rumore: si rimanda alle informazioni specifiche di seguito fornite per ciascun sito.

Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi:

In caso di interventi presso locali frequentati da Terzi, si procederà con l'adozione di misure tecniche organizzative per evitare situazioni di interferenza contenute nel presente documento o successivamente impartite.

Per il piazzale sede uffici comunali, per gli alloggi comunali, per le scuole e per l'accesso al cimitero, la ditta appaltatrice dovrà accedere esclusivamente dopo aver segnalato, anche a voce, il proprio accesso ai lavoratori



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

del Comune e/o delle scuole ed essersi accertati che l'area è liberamente accessibile per le lavorazioni richieste.

In ogni caso, pur in assenza di interferenze ravvisabili a priori prima dell'avvio delle attività, l'Appaltatore verrà convocato per effettuare una riunione preventiva di reciproca informazione e coordinamento in materia di sicurezza e ambiente per confermare la situazione sopra esposta. Di detta riunione verrà redatto verbale a cura della Direzione Lavori.

Ogni operazione che possa comportare rischi per terzi o che richieda la messa fuori servizio di una parte di impianto dovrà essere preventivamente comunicata dall'Appaltatore.

Normalmente sarà cura della Direzione Lavori promuovere iniziative di carattere organizzativo e logistico affinché l'area di lavoro sia interdetta all'accesso a Terzi estranei al lavoro. Nel caso di impossibilità di interdire l'accesso alle aree di cantiere, particolare cura dovrà essere prestata nel disporre l'esecuzione di tali lavori in orari di chiusura, da concordare con la Direzione Lavori e con i Datori di Lavoro.

Si raccomanda l'esposizione di cartelli di informazione e monitori riguardanti la tipologia e la durata delle lavorazioni.

Nel caso di interventi in cui non è nota a priori la natura degli stessi (prestazioni che verranno di volta in volta ordinate con l'emissione di Ordini di Lavoro che specificheranno la zona in cui si andrà ad operare, la tipologia e l'entità del servizio richiesto), verrà effettuata a cura della Direzione Lavori, se necessario, una specifica riunione di reciproca informazione e coordinamento in materia di sicurezza. In tal caso l'Appaltatore collaborerà con il "Datore di Lavoro" dell'edificio al fine di individuare i rischi connessi alle lavorazioni che verranno eseguite e presenti all'interno dell'edificio.

Obblighi e prescrizioni di sicurezza

Modalità di accesso ai siti da parte delle imprese esterne

Disposizioni generali per gli accessi valide per tutti i siti ove vi è la presenza di un servizio di sorveglianza:

- ✓ L'Appaltatore dovrà richiedere l'autorizzazione per l'accesso del Personale e dei mezzi d'opera effettivamente destinati alle attività del Committente indicando le generalità del Personale e la qualifica. Il Personale dovrà sempre essere munito del tesserino di riconoscimento.

Disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro

Il Datore di lavoro dell'Appaltatore deve:

- ✓ rispettare la normativa in vigore sulla sicurezza e salute del lavoro, applicando le prescrizioni di legge e la buona tecnica;
- ✓ fornire ogni elemento utile per l'integrazione e il miglioramento del presente documento;
- ✓ sottoscrivere per accettazione e completare, per quanto di propria competenza, prima della consegna dei lavori, il presente documento;
- ✓ redigere il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) attinente le proprie scelte e responsabilità nell'organizzazione ed esecuzione dei lavori; se necessario, integrare e aggiornare il P.O.S. ogni qualvolta se ne presenti la necessità (variazioni di lavorazioni e/o introduzione di nuove tecniche di lavoro), consegnandone copia al Committente;
- ✓ delegare il Capo Cantiere e/o Direttore di Cantiere a rappresentarlo per gli aspetti attinenti la sicurezza;
- ✓ comunicare al Direttore Lavori il nominativo del Sostituto Capo Cantiere e/o Sostituto Direttore di Cantiere, qualora quest'ultimo dovesse assentarsi anche temporaneamente;
- ✓ informare e formare il proprio personale e quello dei Subappaltatori sulle norme generali e particolari di sicurezza (compreso il Piano di sicurezza ed il presente documento) e sui principi della prevenzione incendi e lotta antincendio;



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

- ✓ interdire l'accesso alle aree di intervento a Terzi estranei al lavoro. Nel caso di impossibilità di interdire l'accesso alle aree di cantiere, particolare cura dovrà essere prestata nel disporre l'esecuzione di tali lavori in orari di chiusura, ivi comprese le giornate di sabato, domenica e festività infrasettimanali;
- ✓ verificare preventivamente all'esecuzione di scavi, demolizioni, fori, tracce, la presenza dei sottoservizi;
- ✓ curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente e rimuovere eventuali materiali pericolosi, informandone il Committente;
- ✓ adottare provvedimenti per assicurarne la stabilità e la ripartizione del carico, ad esempio mediante utilizzo di tavole di ripartizione o travi di ferro, per il posizionamento di attrezzature e mezzi d'opera (ponteggi, piattaforme elevatrici, autogru, ecc.) su pavimentazioni di vario tipo (terreno, asfalto, cemento, grigliati, coperture, piastrelle), in base alla natura ed alla regolarità della superficie di posa;
- ✓ curare, in particolare:
 - il mantenimento delle zone di lavoro in condizioni ordinate;
 - le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
 - la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- ✓ comunicare al Direttore Lavori, entro e non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento, eventuali infortuni occorsi al proprio personale correlati all'esecuzione delle attività affidate. Tale segnalazione deve essere effettuata usando la modulistica allegata (Rapporto di Infortunio sul Lavoro – Impresa).

Il personale dell'Appaltatore deve:

- ✓ essere munito ed esporre un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal proprio datore di lavoro, riportante i dati della ditta, le generalità del dipendente e la fotografia;
- ✓ essere in grado di leggere, di comprendere e di farsi capire in lingua italiana;
- ✓ rispettare pienamente le norme vigenti, emanate o comunque applicabili sul territorio nazionale, in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro;
- ✓ uniformarsi alle norme e disposizioni delle strutture sedi delle attività che regolano e disciplinano il movimento, il controllo e l'accesso delle persone e dei mezzi d'opera, tenendo conto che le infrastrutture viabili all'interno dei siti sono condivise con altri mezzi per lo svolgimento di altre attività (mezzi di altre ditte, trasportatori ecc.);
- ✓ attenersi alle indicazioni contenute nei cartelli indicatori e nei segnali visivi e/o acustici;
- ✓ usare i mezzi protettivi collettivi e individuali;
- ✓ delimitare le zone di lavoro, in particolare recintare gli scavi e le zone sottostanti lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;
- ✓ segnalare immediatamente al proprio Capo Cantiere e/o Direttore di Cantiere eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli);
- ✓ sgombrare da macchinari, materiali di risulta e rifiuti le zone di attività a lavori ultimati.

È vietato:

- ✓ accedere a zone diverse da quelle interessate dai lavori;
- ✓ accedere senza autorizzazione in tutti quei locali ed in quelle zone segnalati con cartelli portanti la scritta "pericolo" (ed in particolare nelle cabine elettriche, quadri, aree con apparecchiature in tensione, ecc.);
- ✓ trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito;
- ✓ introdurre sostanze infiammabili e/o pericolose senza preventiva autorizzazione da parte del Direttore Lavori;



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

- ✓ spostare apparecchiature o macchinari ubicati nei vari locali senza che tali necessità siano preventivamente fatte presenti al Direttore Lavori;
- ✓ compiere manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- ✓ fumare in tutti i luoghi chiusi e nelle zone con pericolo di incendio e/o di esplosione;
- ✓ compiere lavori usando fiamme libere nei luoghi con pericolo di incendio e/o di esplosione e nelle zone ove vige apposito divieto;
- ✓ ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- ✓ passare sotto carichi sospesi;
- ✓ assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche, ovvero prodotti che contengano alcol alimentare con gradazione superiore a 1.2 gradi, ai sensi dell'art. 15 della Legge 30 marzo 2001 n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati";
- ✓ usare le apparecchiature telefoniche ed informatiche presenti nelle strutture.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto al Committente di interrompere immediatamente i lavori, anche a seguito di una semplice comunicazione verbale.

Uso di automezzi, macchine operatrici, mezzi alimentati a GPL:

Gli automezzi dell'Appaltatore devono accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, passaggi, ecc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o per gli altri automezzi.

Per interventi da eseguirsi con impiego di macchine operatrici l'Appaltatore deve porre la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né sostare nel raggio d'azione del mezzo. Qualora l'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità, deve essere aiutato da un secondo operatore. La macchina operatrice deve essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione. L'area di intervento deve essere interdetta al transito di persone e altri mezzi, indicando i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.

È vietato ai mezzi alimentati a GPL l'accesso ai locali interrati.

Art. 10 - COSTI DELLA SICUREZZA

I costi per la sicurezza previsti all'art. 26 comma 5 del D.lgs 81/2008 sono finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori per tutta la durata delle lavorazioni previste dell'appalto e saranno riferiti ai costi necessari.

Nel seguito si indicano i costi che verranno sostenuti per la sicurezza relativamente alle interferenze e alle caratteristiche dei lavori e dei servizi forniti.

I costi sostenuti per eliminare le interferenze e migliorare i livelli di sicurezza ed igiene del lavoro consistono in:

- fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale;
- procedura per la gestione delle emergenze (primo soccorso, incendio, terremoto, ecc...);
- rischi connessi all'esposizione a sostanze pericolose;
- predisposizione di adeguati mezzi da utilizzare in caso di emergenza;
- misure per eliminare o, dove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

L'attività di formazione del personale ed in generale di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze che deve essere documentata come già richiesto, è onere dell'impresa per poter accedere al suddetto appalto.

**COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-**

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

Per l'appalto in essere, la ricognizione del servizio ha evidenziato la seguente stima dei costi **per l'attuazione delle misure di sicurezza su citate. L'importo totale resta quantificato in Euro 1.110,00 non soggetti a ribasso.**

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

VALUTAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

Opere igienico assistenziali	stima costo unitario	costo totale
<i>Opere previste</i>		
Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs n.81/2008 e succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: a) cassetta, dimensioni 23x23x12,5 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388	€ 100,00	€ 100,00
Visite mediche periodiche e sorveglianza sanitaria	€ 50,00	€ 450,00
	totale	€ 550,00
Opere relative alla logistica		
segnaletica di sicurezza e /o salute sui luoghi di lavoro secondo il D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	€ 20,00	€ 180,00
nastro transennante bianco e rosso		€ 20,00
	totale	€ 200,00
Opere relative all'impiantistica		
controllo e manutenzione periodica delle macchine di cantiere e dei DPI - valutato mensilmente	€ 20,00	€ 180,00
	totale	€ 180,00
DPI - STIMA		
<i>Indumenti e materiale consegnati agli operai</i>	stima di costo mensile riferito per n. 1 fino a n. 3 operai	costo totale
Incontro iniziale e periodici del responsabile del Comune di Ozzero e figure responsabili della sicurezza per esame DUVRI e indicazioni di direttive per la sua attuazione.		
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Elmetto in polietilene ad alta densità, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g;		

**COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-****Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153**

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Cuffia antirumore leggera per breve esposizione a livelli medio- bassi di rumore, peso 148 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 25 dB;	€ 20,00	€ 180,00
guanti in pelle		
mascherine antipolvere		
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Occhiali di sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio;		
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Stivale a tronchetto dielettrico in gomma, completamente foderato in cotone pesante, a norma UNI EN 347, per utilizzo con tensione di esercizio pari a 10.000 V;	totale	€ 180,00
	Totale	€ 1.110,00

Art. 11 - AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo, che possono rendersi necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste.

Art. 12 - PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

Si provvederà:

1. A fornire il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze definito, che sarà costituito dalla bozza del D.U.V.R.I., approvata in fase di indizione di gara, eventualmente modificata ed integrata con quanto occorre, con le informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la Ditta Aggiudicataria dovrà esplicitare in sede di gara, e con le eventuali proposte di integrazioni della Ditta aggiudicataria. Il documento definitivo dovrà essere allegato al contratto;
2. Dopo la stipula del contratto l’impresa aggiudicataria deve redigere il “Verbale di riunione per il sopralluogo congiunto” da sottoscrivere tra il Responsabile del procedimento della Committenza, il Direttore Tecnico della Ditta Aggiudicataria del servizio o altra persona avente titolo a rappresentare a tutti gli effetti l’Impresa;
3. L’Impresa Aggiudicataria si impegna a fornire le informazioni relative ai rischi connessi alle attività specifiche previste nell’appalto coerentemente con quanto previsto nel Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI);
4. Il presente DUVRI è comunque suscettibile di eventuale tempistica integrazione per sopravvenuta valutazione di nuovi e non prevedibili rischi interferenziali nel corso dello svolgimento dell’appalto.

Art. 13 - CONCLUSIONI

**COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-**

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

L'appaltatore, presa visione del presente DUVRI, ha la facoltà di presentare proposte integrative (come previsto dall'art. 131 Codice dei contratti pubblici D.Lgs 163/2006), relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che saranno oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

Tali integrazioni, in nessun caso, genereranno una rideterminazione dei costi.

Il presente documento, sarà condiviso in sede di riunione congiunta tra la stazione appaltante, il direttore dei lavori ed i responsabili degli appaltatori coinvolti.

Con la sottoscrizione del DUVRI la ditta appaltatrice si impegna a:

- Trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai propri lavoratori;
- In caso di subappalto (se autorizzato del committente), in qualità di appaltatore committente, a corrispondere gli oneri per l'applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai rischi propri al subappaltatore.

La committente si riserverà la facoltà di accertare in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà opportune, il rispetto delle normative vigenti e disposizioni interne per la salute e sicurezza dei lavoratori.

In caso di violazioni a tali obblighi, la committente avrà la facoltà di ordinare la sospensione del servizio/dei lavori ed anche di recedere dal contratto senza corresponsione di risarcimento dei danni o indennità.

NOTA: Il presente documento diventa completo ed operativo solo dopo la completa compilazione e valutazione dei rischi introdotti dalla ditta appaltatrice e tale valutazione potrà essere effettuata solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto stesso.

Per presa visione ed accettazione del presente documento (DUVRI)

Data _____

Figure	Nome e Cognome	FIRMA per presa visione ed accettazione	
		Per il Committente	Per l'Appaltatore
Per il Committente: il Responsabile del procedimento			
Datore di Lavoro Ditta Aggiudicataria:			